

La Corte costituzionale dichiara incostituzionali le disposizioni della legge regionale della Lombardia che subordinano, da un lato, la realizzazione di edifici di culto alla previa approvazione di specifici strumenti di piano (PAR: piano per le attrezzature religiose); dall'altro lato, la approvazione del medesimo PAR alla contestuale approvazione del piano urbanistico generale di livello comunale.

Corte costituzionale, sentenza 5 dicembre 2019, n. 254 – Pres. Lattanzi, Red. de Pretis

Regione – Lombardia – Edifici di culto – Localizzazione e dimensionamento – Piano comunale delle attrezzature religiose – Necessità – Funzione di pianificazione urbanistica comunale – Limiti – Incostituzionalità

La Corte costituzionale, con riguardo alle questioni sollevate – per violazione degli artt. 2, 3 e 19 Cost. – in merito all'articolo 72, commi 1, 2 e 5, della legge regionale della Lombardia 11 marzo 2005, n. 12, nel testo risultante dalle modifiche apportate dall'articolo 1, comma 1, lett. c), della legge regionale 3 febbraio 2015, n. 2, dichiara:

- inammissibile la questione relativa al comma 1, secondo cui la possibilità di edificare luoghi di culto è limitata alle sole zone ed aree a ciò specificamente dedicate dal piano per le attrezzature religiose (PAR);*
- fondata la questione relativa al comma 2, il quale afferma l'impossibilità di edificare luoghi di culto in assenza di PAR;*
- fondata la questione relativa al comma 5 ove si afferma che, decorsi 18 mesi dalla entrata in vigore della legge regionale n. 2 del 2015, il piano per le attrezzature religiose (PAR) può essere adottato solo unitamente ad un nuovo piano regolatore comunale oppure ad una specifica variante di quest'ultimo (1).*

(1) I. – Con la sentenza in rassegna la Corte costituzionale dichiara illegittime le disposizioni di cui all'art. 72, commi 2 e 5, l.r. Lombardia 11 marzo 2005, n. 12 (*“Legge per il governo del territorio”*), come modificata sul punto dalla l.r. 3 febbraio 2015, n. 2. Tali disposizioni prevedono in particolare che: gli edifici di culto possono essere realizzati soltanto in presenza di uno specifico piano di settore (piano per le attrezzature religiose, PAR); quest'ultimo strumento di piano può essere adottato, una volta trascorsi 18 mesi dalla entrata in vigore della citata legge regionale del 2015, soltanto contestualmente allo strumento urbanistico generale del comune.

Una simile disposizione, secondo la Corte, si pone in contrasto con le norme costituzionali in tema di eguaglianza (art. 3 Cost.) e di libertà religiosa (art. 19 Cost.).

II. – La sottesa vicenda normativa e processuale può essere così sintetizzata:

- a) due associazioni culturali, entrambe aventi ad oggetto il mantenimento e la valorizzazione delle tradizioni culturali islamiche, chiedevano di poter realizzare, nel territorio di due comuni lombardi, alcuni complessi immobiliari destinati ad attività di culto. Nel primo caso, il comune interessato rigettava la suddetta richiesta a causa della mancata approvazione, secondo quanto previsto dalla normativa regionale in materia, del piano per le attività religiose (PAR). Nel secondo caso, il comune interpellato faceva presente che il PAR non poteva essere approvato in assenza di un nuovo piano regolatore o di una sua variante;
- b) tali dinieghi formavano oggetto di ricorso davanti al T.a.r. per la Lombardia che, con sentenza non definitiva 3 agosto 2018, n. 1939 (oggetto della News US, in data 15 ottobre 2018) e sentenza non definitiva 8 ottobre 2018, n. 2227 (oggetto della News US, in data 15 ottobre 2018, ed alle quali News si rinvia per ogni ulteriore approfondimento in dottrina e in giurisprudenza), sollevava q.l.c. del menzionato articolo 72, commi 1, 2 e 5, per contrasto con gli articoli 2, 3 e 19 della Costituzione;
- c) le disposizioni di cui sopra prevedevano, più in particolare:
 - c1) la possibilità di edificare luoghi di culto soltanto nelle zone e nelle aree a ciò specificamente dedicate dal piano per le attrezzature religiose, c.d. PAR (art. 72, comma 1);
 - c2) l'impossibilità di edificare luoghi di culto in assenza di PAR (art. 72, comma 2);
 - c3) decorsi 18 mesi dalla entrata in vigore della legge, la possibilità di adottare il piano per le attrezzature religiose (PAR) solo contestualmente ad un nuovo piano regolatore comunale oppure ad una specifica variante di quest'ultimo (art. 72, comma 5);

III. – Questi gli esiti del giudizio davanti alla Corte costituzionale:

- d) la questione relativa al comma 1 è stata innanzitutto dichiarata inammissibile atteso che alcun piano per le attrezzature religiose (PAR) è stato approvato nei due casi rispettivamente prospettati;
- e) la questione relativa al comma 2 (impossibilità di edificare luoghi di culto in assenza di PAR) è stata invece ritenuta fondata per le ragioni di seguito sintetizzate:
 - e1) la libertà religiosa, specificamente garantita dall'art. 19 Cost., è un diritto inviolabile con valenza sia positiva (le amministrazioni competenti debbono mettere a disposizione adeguati spazi pubblici per le relative attività religiose) sia negativa (le stesse autorità non debbono frapporre ingiustificati ostacoli all'esercizio del culto stesso);

- e2) la tutela di una simile libertà non può dipendere dalla consistenza sociale e dalla entità della presenza sul territorio dei soggetti interessati all'esercizio del culto;
- e3) in questa stessa direzione, sono state a loro tempo dichiarate incostituzionali talune norme che prevedevano determinati vantaggi (*id est*: benefici economici) soltanto in favore di quelle confessioni religiose che avevano stipulato intese con lo Stato italiano ai sensi dell'art. 8, terzo comma, Cost. Parimenti incostituzionali sono state dichiarate quelle norme che prevedevano determinati oneri (es. videosorveglianza negli edifici di culto) soltanto a carico di confessioni che non avevano stipulato simili intese;
- e4) le regioni possono dunque sì intervenire, in tema di edilizia di culto, ma a condizione di disciplinare soltanto aspetti legati al governo del territorio e senza in alcun modo compromettere o addirittura ostacolare la libertà di religione;
- e5) tanto premesso il predetto comma 2 è stato pertanto ritenuto costituzionalmente illegittimo dal momento che:
 - il carattere assoluto di una simile previsione (impossibilità di realizzare qualsivoglia attrezzatura religiosa in assenza di PAR) impedisce di distinguere i singoli interventi in funzione della loro dimensione e del loro impatto sul carico urbanistico (piccole sale di preghiera privata sono infatti considerate alla stessa stregua di una moschea di notevoli proporzioni);
 - si crea un ingiustificato regime differenziato tra attrezzature religiose (soggette a PAR) ed altri impianti di interesse generale (es. scuole, ospedali, palestre, etc.) i quali non sono sottoposti alle stesse limitazioni di carattere pianificatorio;
- f) anche il comma 5 (con cui si afferma che, decorsi 18 mesi dalla entrata in vigore della legge regionale in esame, il piano per le attrezzature religiose può essere adottato soltanto unitamente ad un nuovo piano regolatore generale oppure ad una sua variante) è stato reputato costituzionalmente illegittimo dal momento che:
 - f1) gli strumenti urbanistici in generale (piano regolatore o sue varianti) sono riservate al potere ampiamente discrezionale della amministrazione comunale sia per quanto riguarda l'*an*, sia per quanto attiene al *quando*;
 - f2) ciò vorrebbe dire che la approvazione del PAR sarebbe conseguentemente ancorata ad una tempistica del tutto incerta ed aleatoria;
 - f3) di qui un ulteriore profilo di forte compressione della libertà religiosa, di cui all'art. 19 Cost., che potrebbe in questo modo essere non solo ostacolata ma persino negata.

IV. – Si segnala per completezza quanto segue:

g) sul principio di laicità dello Stato si veda, tra le altre:

- g1) Corte cost. 20 novembre 2000, n. 508 (in *Foro it.*, 2002, I, 985; *Critica del diritto*, 2000, 531, con nota di D'AMATO; *Quaderni dir. e politica ecclesiastica*, 2002, 1141, con note di CASUSCELLI e IANNACCONE), che ha dichiarato incostituzionale l'art. 402 c.p. nella parte in cui prevedeva il reato di vilipendio della religione dello Stato;
- g2) Corte cost. 14 novembre 1997, n. 329 (in *Foro it.*, 1998, I, 26, con nota di FIANDACA; *Giur. it.*, 1998, 987, con nota di FONTANA; *Giur. costit.*, 1997, 3335, con nota di RIMOLI; *Dir. eccles.*, 1998, II, 3, con nota di PALOMBO; *Cass. pen.*, 1998, 1575, con nota di CHIZZONITI), che ha dichiarato incostituzionale l'art. 404, primo comma, c.p., nella parte in cui prevedeva la pena della reclusione da uno a tre anni, anziché la pena diminuita prevista dall'art. 406 c.p.;
- g3) Corte cost., 8 ottobre 1996, n. 334 (in *Cons. Stato*, 1996, II, 1641; *Arch. civ.*, 1996, 1241; *Nuovo dir.*, 1996, 971, con nota di SFORZA e NUNZIATA; *Foro it.*, 1997, I, 25, con nota di VERDE), secondo cui: “*Gli art. 2, 3 e 19 cost. garantiscono come diritto la libertà di coscienza in relazione all’esperienza religiosa, diritto rappresentante, sotto il profilo giuridico-costituzionale, un aspetto della dignità della persona umana, riconosciuta e dichiarata inviolabile dall’art. 2, e spettante ugualmente ai credenti e ai non credenti, con la conseguenza, valida per gli uni e per gli altri, tenuto conto del connesso principio di laicità o non confessionalità dello stato, che in nessun caso il compimento di atti appartenenti alla sfera della religione può essere oggetto di prescrizioni obbligatorie derivanti dall’ordinamento giuridico, anche come mezzi a fini statali, indipendentemente dall’irrelevante circostanza che il loro contenuto sia conforme, estraneo o contrastante rispetto alla coscienza religiosa individuale; pertanto, sono incostituzionali, rispetto ai suddetti parametri, sia l’art. 238, 2° comma, c.p.c., nella parte in cui la formula del giuramento decisorio deferito da una delle parti all’altra indica la consapevolezza che l’assunzione della responsabilità affrontata avviene «davanti a Dio», sia, ai sensi dell’art. 27 d.p.r. 11 marzo 1953 n. 87, l’art. 238, 1° comma, stesso codice, nella parte in cui stabilisce che il giudice deve ammonire il giurante sull’importanza anche «religiosa» del giuramento, risultandone un inammissibile collegamento fra l’obbligo religioso, con il vincolo nel relativo ambito, da un lato, ed il fine probatorio proprio dell’ordinamento processuale statale, dall’altro*”. La Corte ha inoltre affermato che: “*Pur essendo venuto meno un contesto culturale unitario che attribuisca al giuramento un condiviso significato*

religioso e pur scontando il connesso affievolimento del valore relativo, l'ordinamento, allorché i cittadini siano chiamati a svolgere funzioni di particolare rilievo collettivo, può continuare ad utilizzare il giuramento, per il mantenersi di un suo significato etico-individuale (che aggiunge un sovrappiù di gravità e negatività dello spergiuro, rispetto al mancamento di una semplice promessa), in riferimento al suo collegamento con i valori da ciascuno considerati, nel profondo della coscienza, come più impegnativi e degni di osservanza; ma proprio in questa ottica, esaltante il contenuto della libertà individuale di coscienza, la dichiarazione di incostituzionalità del giuramento deferito da una parte all'altra a norma dell'art. 238 c.p.c., nella parte in cui si riferisce alla responsabilità che si assume «davanti a Dio» deve estendersi anche al rinvio alla responsabilità «davanti agli uomini», nella duplice considerazione che la mancata eliminazione di detto richiamo potrebbe sancire il riconoscimento di una «religione dell'umanità» e che la conservazione di un solo valore potrebbe implicitamente escludere ogni altro, con violazione della libertà di coscienza di quei cittadini credenti, per i quali, del tutto legittimamente, il giuramento ha un significato religioso»;

- g4) Corte cost., 18 ottobre 1995, n. 440 (in *Cons. Stato*, 1995, II, 1714; *Ammin. it.*, 1995, 1811; *Foro it.*, 1996, I, 30, con nota di COLAIANNI), secondo cui: “L'art. 724, 1^o comma, c.p., nella parte in cui punisce la bestemmia contro i simboli o le persone venerati nella religione cattolica, già religione di stato (e fermo il divieto penale della bestemmia contro la divinità in genere), viola gli art. 3 e 8 cost., in quanto contrastante con il principio di generalità di tutela del sentimento religioso, bene comune a tutte le fedi presenti nella comunità nazionale e rispetto al quale è irrilevante il criterio del numero degli osservanti”;
- g5) Corte cost., 12 aprile 1989, n. 203 (in *Foro it.*, 1989, I, 1333, con nota di COLAIANNI; *Arch. civ.*, 1989, 471; *Corriere giur.*, 1989, 639, con nota di FERRARI; *Ammin. it.*, 1989, 1035; *Cons. Stato*, 1989, II, 537; *Giust. civ.*, 1989, I, 1277; *Riv. giur. scuola*, 1989, 405; *Riv. amm.*, 1989, 945; *Nomos*, 1989, fasc. 1, 185; *Vita not.*, 1988, 1108), secondo cui: “È infondata, nei sensi di cui in motivazione (ove si rileva che l'insegnamento della religione cattolica è facoltativo e per quanti decidano di non avvalersene l'alternativa è uno stato di non-obbligo), la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, n. 2, l. 25 marzo 1985 n. 121 e del punto 5, lett. b, n. 2, del protocollo addizionale, in riferimento agli art. 2, 3 e 19 Cost.”;
- h) sulla competenza regionale in materia di edilizia di culto si veda:
- h1) Corte cost., 7 aprile 2017, n. 67 (in *Foro it.*, 2017, I, 1451; *Giur. costit.*, 2017, 662, con nota di RIMOLI), secondo cui:

- “è incostituzionale l’art. 2 l.reg. Veneto 12 aprile 2016 n. 12, nella parte in cui, nell’introdurre nella l.reg. 23 aprile 2004 n. 11 l’art. 31 ter, al suo 3° comma, dispone che nella convenzione può essere previsto l’impegno ad utilizzare la lingua italiana per tutte le attività, svolte nelle attrezzature di interesse comune per servizi religiosi, che non siano strettamente connesse alle pratiche rituali di culto”. La Corte dichiara dunque incostituzionale la norma regionale per la parte in cui prevede la possibilità di impegnare le autorità a richiedere l’utilizzo della lingua italiana per le attività svolte nelle attrezzature di interesse comune per servizi religiosi. Il giudice costituzionale rileva infatti come la legislazione regionale in materia di edilizia di culto trovi la sua ragione nella esigenza di assicurare uno sviluppo equilibrato ed armonico dei centri abitativi, per cui risulta «palesamente irragionevole», in quanto incongruo e «del tutto eccentrico» rispetto alla finalità perseguita, il prescritto impegno ad utilizzare la lingua italiana;
- “è infondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2 l.reg. Veneto 12 aprile 2016 n. 12, nella parte in cui introduce nella l.reg. 23 aprile 2004 n. 11 l’art. 31 bis, che riconosce alla regione ed ai comuni veneti, ciascuno nell’esercizio delle rispettive competenze, il compito di individuare i criteri e le modalità per la realizzazione di attrezzature di interesse comune per servizi religiosi da effettuarsi da parte degli enti istituzionalmente competenti in materia di culto della chiesa cattolica, delle confessioni religiose, i cui rapporti con lo stato siano disciplinati ai sensi dell’art. 8, 3° comma, cost. e delle altre confessioni religiose, in riferimento agli art. 3, 8 e 19 cost.”. La Corte esclude il contrasto con il principio di laicità dello Stato e con il divieto di discriminazione fra le diverse confessioni religiose attraverso una lettura «costituzionalmente conforme» della normativa regionale impugnata, rilevando come eventuali illegittime applicazioni della normativa, non discendenti immediatamente dal testo della legge, potranno essere censurate, caso per caso, nelle opportune sedi giurisdizionali;

h2) Corte cost., 24 marzo 2016, n. 63 (in *Foro it.*, 2017, I, 1451; *Regioni*, 2016, 598, con nota di GUAZZAROTTI; *Giur. it.*, 2016, 1070, con nota di TUCCI; *Riv. neldiritto*, 2016, 780, con nota di SANSONE; *Giur. costit.*, 2016, 616, con note di RIMOLI, CROCE), secondo cui, tra l’altro:

- “è incostituzionale l’art. 70, comma 2 bis, lett. a) e b), e 2 quater, l.reg. Lombardia 11 marzo 2005 n. 12, introdotto dall’art. 1, 1° comma, lett. b), l.reg. Lombardia 3 febbraio 2015 n. 2, nella parte in cui, per la realizzazione di edifici di culto e di attrezzature destinate a servizi religiosi, distingue tre ordini di

destinatari e stabilisce specifici requisiti per le confessioni «senza intesa», la cui valutazione è obbligatoriamente rimessa al vaglio preventivo, ancorché non vincolante, di una consulta regionale, da istituirsi e nominarsi con provvedimento della giunta regionale”;

- *“è incostituzionale l’art. 72, 4° e 7° comma, lett. e), l. reg. Lombardia 11 marzo 2005 n. 12, introdotto dall’art. 1, 1° comma, lett. c), l. reg. Lombardia 3 febbraio 2015 n. 2, nella parte in cui prevede che, nel corso del procedimento per la predisposizione del «piano delle attrezzature religiose», vengano acquisiti i pareri di organizzazioni, comitati di cittadini, esponenti e rappresentanti delle forze dell’ordine, oltre agli uffici provinciali di questura e prefettura, al fine di valutare possibili profili di sicurezza pubblica, fatta salva l’autonomia degli organi statali, nonché, per ciascun edificio di culto, la realizzazione di un impianto di videosorveglianza esterno all’edificio, con onere a carico dei richiedenti, che ne monitori ogni punto di ingresso, collegato con gli uffici della polizia locale o forze dell’ordine”;*
- *“è infondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 70, 2° comma ter, ultimo periodo, l.reg. Lombardia 11 marzo 2005 n. 12, introdotto dall’art. 1, 1° comma, lett. b), l.reg. Lombardia 3 febbraio 2015 n. 2, nella parte in cui prevede che gli enti delle confessioni religiose diverse dalla chiesa cattolica devono stipulare una convenzione a fini urbanistici con il comune interessato e che tali convenzioni devono prevedere espressamente la possibilità della risoluzione o della revoca, in caso di accertamento da parte del comune di attività non previste nella convenzione, in riferimento all’art. 19 cost.”;*
- *“è infondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 72, 7° comma, lett. g), l.reg. Lombardia 11 marzo 2005 n. 12, introdotto dall’art. 1, 1° comma, lett. c), l.reg. Lombardia 3 febbraio 2015 n. 2, nella parte in cui prevede che il piano delle attrezzature religiose garantisca la congruità architettonica e dimensionale degli edifici di culto previsti con le caratteristiche generali e peculiari del paesaggio lombardo, così come individuate nel piano territoriale regionale (Ptr), in riferimento agli art. 3, 8 e 19 cost.”;*
- *“è costituzionalmente illegittimo, per violazione degli art. 3, 8, 19 e 117, 2° comma, lett. c), cost., l’art. 70, 2° comma bis, limitatamente alle parole «che presentano i seguenti requisiti» e lett. a) e b), e 2° comma quater, l.reg. Lombardia 11 marzo 2005 n. 12 (introdotto dall’art. 1, 1° comma, lett. b), l.reg. 3 febbraio 2015 n. 2), in quanto impongono alle sole confessioni religiose non firmatarie di intese con lo stato requisiti differenziati e più stringenti per la realizzazione di edifici di culto e di attrezzature destinate a servizi religiosi”;*

- *il principio costituzionale di laicità dello Stato in regime di pluralismo confessionale e culturale deve essere inteso nel senso che il libero esercizio del culto è da ritenersi aspetto essenziale della libertà di religione e, quindi, l'apertura di luoghi di culto, in quanto forma e condizione essenziale per il pubblico esercizio del medesimo, ricade nella garanzia dell'art. 19 Cost.;*
- *“nella Costituzione italiana ciascun diritto fondamentale, compresa la libertà di religione, è predicato unitamente al suo limite; sicché non v'è dubbio che le pratiche di culto, se contrarie al 'buon costume', ricadano fuori dalla garanzia costituzionale di cui all'art. 19 Cost.; né si contesta che, qualora gli appartenenti a una confessione si organizzino in modo incompatibile 'con l'ordinamento giuridico italiano', essi non possano appellarsi alla protezione di cui all'art. 8, 2° comma, Cost. Tutti i diritti costituzionalmente protetti sono soggetti al bilanciamento necessario ad assicurare una tutela unitaria e non frammentata degli interessi costituzionali in gioco, di modo che nessuno di essi fruisca di una tutela assoluta e illimitata e possa, così, farsi 'tiranno'. Tra gli interessi costituzionali da tenere in adeguata considerazione nel modulare la tutela della libertà di culto — nel rigoroso rispetto dei canoni di stretta proporzionalità, per le ragioni spiegate sopra — sono senz'altro da annoverare quelli relativi alla sicurezza, all'ordine pubblico e alla pacifica convivenza”;*

- h3) Corte cost., 16 luglio 2002, n. 346 (in *Foro it.*, 2002, I, 2935; *Giur. it.*, 2002, 2245, con nota di COLELLA), secondo cui: *“E' incostituzionale l'art. 1 l.reg. Lombardia 9 maggio 1992 n. 20, nella parte in cui condiziona l'erogazione dei contributi a favore delle confessioni religiose al requisito dell'avere queste stipulato un'intesa con lo Stato, ai sensi dell'art. 8, 3° comma, Cost.”*. Si trattava, nella specie, di contributi erogati proprio per la realizzazione di edifici di culto. La Corte ha in particolare ribadito che lo strumento delle intese di cui all'art. 8, 3° comma, Cost., vale per gli aspetti che si ricollegano alla specificità delle singole confessioni o che richiedono deroghe al diritto comune, mentre non possono divenire una condizione imposta dai poteri pubblici alle confessioni per usufruire delle libertà di organizzazione e di azione, libertà garantite dall'art. 8, 1° e 2° comma, Cost., né per usufruire di norme di favore riguardanti le confessioni religiose medesime;
- h4) ancora in tema di costruzione di edifici di culto si veda Corte cost., 27 aprile 1993, n. 195 (in *Foro it.*, 1994, I, 2986, con nota di COLAIANNI; *Giur. costit.*, 1993, 2151 con nota di ACCIAI, DI COSIMO; *Giur. it.*, 1994, I, 97, con nota di COLELLA; *Regioni*, 1994, 276, con nota di PIVA; *Nuove autonomie*, 1993, fasc. 2, 106, con nota di CORSO), che ha dichiarato incostituzionale l'art. 1 l.r. Abruzzo 16 marzo 1988, n. 29, nella parte in cui si limitava l'accesso ai

contributi per la realizzazione degli edifici di culto alla chiesa cattolica e alle altre confessioni religiose, i cui rapporti con lo Stato siano disciplinati ai sensi dell'art. 8, terzo comma, Cost.;

- i) sui poteri comunali urbanistici in relazione agli edifici di culto si veda Cons. Stato, sez. IV, 5 dicembre 2019, n. 8328, che, sempre con riferimento ad un comune lombardo, ha dichiarato illegittima la risoluzione di una convenzione urbanistica - preordinata alla costruzione di un edificio da adibire a Centro di cultura islamico - disposta dall'autorità comunale in mancanza di una preventiva valutazione che abbia dato mostra di aver bilanciato la gravità dell'inadempimento all'obbligo di pagare una certa somma per opere di urbanizzazione con la finalità della convenzione di garantire il libero esercizio del culto. Il Consiglio di Stato ha, in particolare, richiamato quel dato orientamento della Corte costituzionale (cfr. sentenza n. 63 del 2016, cit.) secondo cui, a fronte di comportamenti abnormi dei titolari di autorizzazioni edilizie (nella specie si trattava del mancato versamento di 320 mila euro a titolo di oneri concessori), è ammessa la possibilità di risoluzione o di revoca della presupposta convenzione, fermo restando che deve trattarsi di rimedi estremi da attivare soltanto in assenza di alternative meno severe;
- j) più in particolare, sul divieto di discriminazione fra i differenti culti e sul raggiungimento o meno dell'intesa con lo Stato in relazione alla libertà di religione, si veda Corte cost. 10 marzo 2016, n. 52 (in *Foro it.*, 2016, I, 1940, con note di ROMBOLI, AMOROSO e TRAVI, e in *Giur. costit.*, 2016, 537, con note di CARLASSARE e CROCE), che ha ritenuto non spettare alla Corte di cassazione affermare la sindacabilità in sede giurisdizionale della delibera con cui il Consiglio dei ministri ha negato all'unione degli atei e degli agnostici razionalisti l'apertura delle trattative per la stipulazione dell'intesa di cui all'art. 8, terzo comma, Cost. Nel caso di specie la Corte ha in particolare ritenuto che spetta al Consiglio dei ministri valutare l'opportunità di avviare trattative con una determinata associazione, al fine di addivenire, in esito ad esse, alla elaborazione bilaterale di una speciale disciplina dei reciproci rapporti. Di tale decisione il governo può essere chiamato a rispondere politicamente di fronte al parlamento, ma non in sede giudiziaria. Qualora l'atto governativo, di diniego all'avvio delle trattative, contenga altresì la negazione della qualifica di «confessione religiosa» all'associazione richiedente, questa parte della decisione potrà invece formare oggetto di controllo giudiziario, nelle forme processuali consentite dall'ordinamento, allo scopo di sindacare la suddetta mancata qualificazione di «confessione religiosa».